Sent. n. 94/2026 pubbl. il 23/11/2026
Cron. n. : 3412/2026
Rep. n. 120/2026 del 23/11/2026

TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 67 2026 Rg. avviato su domanda di

SERVIZI CONTABILI SRL

PRAGMA LYSIS SRL

RICORRENTE

contro

ITALFINI SRL

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 14.05.2026, le soc. Servizi Contabili srl e Pragma Lysis srl domandavano che fosse dichiarata dal Tribunale l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. Italfini srl avente sede a Pesaro, Largo Ascoli Piceno n. 13, ed esercente attività di organizzazione delle strutture e degli impianti funzionali all'attività medico/chirurgica nonché di gestione di laboratori odontotecnici.

Si costituiva la parte debitrice la quale, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza nonché il mancato superamento sia dei requisiti dimensionali dell'impresa e sia della soglia di cui all'art. 49 co. 5 cod. crisi, concludeva per il rigetto del ricorso.

Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 487fa3b97dca9807fb94b8f3f19ca5b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ea11b757402fac3552d26fce3ea16d5
Firmato Da: DAVIDE STORTI Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 1c8abe3062e9c839

Ciò posto, e rilevato che:

(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);

rilevato, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:

(-) la soc. Servizi Contabili srl si afferma creditrice della somma di complessivi euro 22.153,57 (compresi interessi, compensi e spese di recupero) mentre la soc. Pragma Lysis srl della somma complessiva di euro 4.497,33;

(-) il credito di cui sopra è attestato – rispettivamente – dalla sentenza (definitiva) n. 741/25 emessa dal Tribunale di Trento e dal decreto ingiuntivo (definitivo) in atti n. 30/22 emesso in data 27.11.2022 dal Giudice di Pace di Mezzolombardo, ciò che consente di ravvisare – ai fini che qui rilevano (e cioè la legittimazione al ricorso) - l'esistenza e la titolarità del diritto (indipendentemente dalla fondatezza della contestazione della parte resistente atteso che, in ogni caso, essa riguarda solo la misura del credito) in capo ai ricorrenti;

rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:

(-) detta condizione – come noto – secondo costante giurisprudenza è ricavabile "*…dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività*" (cass. n. 7087/22);

(-) nel caso di specie:

- il credito vantato dalle parti ricorrenti non è mai stato – nonostante il significativo lasso di tempo – onorato (ancorché nella misura inferiore prospettata dalla resistente) nonostante l'incontestabilità dei titoli giudiziali ormai definitivi;
- è stata avviata un'esecuzione mobiliare rimasta infruttuosa;
- l'impresa non ha depositato l'ultimo bilancio di esercizio (manca quello relativo all'esercizio 2025);

Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 487fa3b97dca9807fb94b8f3f19ca5b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ea11b757402fac3552d26fce3ea16d5
Firmato Da: DAVIDE STORTI Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 1c8abe3062e9c839

(-) la parte debitrice – che pure contesta l'ammontare del credito vantato dai ricorrenti (solo sul piano del quantum) ed eccepisce, come visto, anche l'insussistenza dei requisiti dimensionali, il mancato superamento della soglia di 30 mila euro di cui all'art. 49 u.c. cod. crisi e la presenza di uno stato d'insolvenza - non fornisce alcuna concreta spiegazione delle ragioni per cui, a fronte di una sentenza passata in giudicato e di un decreto ingiuntivo, non abbia effettuato neppure in parte i pagamenti in questione;
(-) dette circostanze, lette congiuntamente, lasciano invero supporre, in assenza - come detto - di una spiegazione convincente delle ragioni di tale inerzia e proprio perché relative a debiti tutto sommato non particolarmente elevati, la presenza di una obiettiva impossibilità dell'impresa di far fronte con regolarità e tempismo alle proprie obbligazioni, anche se contenute, rimanendo irrilevante l'inesistenza di una morosità diffusa verso i vari creditori dal momento che, come noto, "*In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva*" (cass. n. 9297/19);

rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi;
(-) nel caso di specie, tale onere non risulta assolto dal momento che, considerato un dettato normativo che impone di avere riguardo ai "*tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione*", l'impresa resistente, a fronte di una domanda pervenuta nel 2026, richiama i bilanci 2024, 2023, 2022 (e cioè gli ultimi tre depositati) trascurando però quello del 2025 (quello 2022, invero, non rileva) che né risulta depositato presso la Camera di Commercio, né risulta – quantomeno in bozza – prodotto in atti;
(-) peraltro, nel modello iva 2026 acquisito d'ufficio ai sensi dell'istruttoria d'ufficio ex art. 42 cod. crisi, emerge un volume d'affari della società di euro 219.721,00, ciò che lascia ipotizzare la sussistenza di ricavi in misura superiore alla soglia di legge;

rilevato, infine, che:
(-) anche a voler dare per fondata la contestazione della parte resistente in ordine alla corretta misura del credito (da questa ritenuta di euro 19.924,76 quanto a Servizi

Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 487fa3b97dca9807fb94b8f3f19ca5b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ea11b757402fac3552d26fce3ea16d5
Firmato Da: DAVIDE STORTI Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 1c8abe3062e9c839

Contabili srl e di euro 4.140,06 quanto a Pragma Lysis srl) e visto il modesto debito erariale di euro circa 3.370,00 non può comunque non considerarsi che, sulla base del bilancio 2024 in atti, emergono debiti esigibili entro l'anno successivo (e cioè il 2025) per oltre 100 mila euro ciò che lascia ipotizzare, in assenza di indicazioni di segno contrario, il superamento del limite di cui all'art. 49 co. 5 cod. crisi;

(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

p. q. m.

Il Tribunale

(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. Italfini srl avente sede a Pesaro, Largo Ascoli Piceno n. 13 (REA PS – 274494);

nomina

il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. Fabio Giacomelli con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le

Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 487fa3b97dca9807fb94b8f3f19ca5b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ea11b757402fac3552d26fce3ea16d5
Firmato Da: DAVIDE STORTI Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 1c8abe3062e9c839

dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;

stabilisce

il giorno **15.03.2027** alle ore **10,45** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi.

Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.P.R. 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti.

Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 487fa3b97dca9807fb94b8f3f19ca5b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ea11b757402fac3552d26fce3ea16d5
Firmato Da: DAVIDE STORTI Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 1c8abe3062e9c839

Pesaro, il 08/10/2026

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 487fa3b97dca9807fb94b8f3f19ca5b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ea11b757402fac3552d26fce3ea16d5
Firmato Da: DAVIDE STORTI Emesso Da: UANATACA QUALIFIED EIDAS CA 2020 Serial#: 1c8abe3062e9c839